

AGEVOLAZIONI

Spazio all'agricoltura sociale

di Luigi Scappini

L'**agricoltura** da sempre si caratterizza per la sua **multiattività**, accentuata ancor di più a seguito della riforma del 2001, **nonché** attenzione verso il **sociale**.

Quest'attitudine, del resto, è **insita** da sempre nell'**attività agricola** e, in passato, trovava il proprio riconoscimento normativo, ad esempio, nella **comunione tacita familiare**, forma ormai arcaica di esercizio dell'agricoltura, che di fatto, a seguito della riforma del diritto di famiglia di cui alla **L. 151/1975**, ha trovato un'implicita abrogazione.

Fatte queste premesse, quindi, non desta sorpresa la circostanza che il Legislatore, con la **L. 141/2015**, abbia **introdotto** nel nostro ordinamento un concetto compiuto di **agricoltura sociale** che, non senza qualche fatica e rallentamento, ha trovato quasi **piena attuazione** a seguito dell'emanazione da parte del **Mipaaf** del **decreto n. 12550 del 21.12.2018**, con cui sono stati **definiti i requisiti minimi** e le modalità relative alle attività di agricoltura sociale.

L'[articolo 2, comma 1, L. 141/2015](#), prevede che l'**agricoltura sociale**, consistente in un insieme di attività, può essere **svolta** dagli **imprenditori agricoli** di cui all'[articolo 2135 cod. civ.](#) (in forma individuale o associata) e dalle **cooperative sociali** di cui alla **L. 381/1991** (soggetti privati non aventi scopo di lucro che perseguono **finalità di interesse collettivo**).

Si ricorda come tra le **attività** esercitabili dalle **cooperative sociali** sia previsto anche lo **svolgimento** di attività diverse, tra cui quelle **agricole**, per l'**inserimento lavorativo** di persone svantaggiate.

Oltre all'imprenditore agricolo e alla cooperativa sociale, anche la cd. **impresa sociale può**, per effetto di quanto previsto dall'[articolo 5 D.Lgs. 117/2017](#) (il cd. Codice del Terzo settore), **svolgere** attività aventi a oggetto, tra l'altro, “**agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni**”, nonché le cd. **società benefit ex articolo 1, commi 376-384, L. 208/2015**. In questo caso, il vantaggio consiste nella circostanza che tali società non hanno l'obbligo di svolgere attività predefinite.

Sempre la **L. 141/2015**, stabilisce che, con esclusione delle attività di inserimento delle persone di cui alla lettera a), tutte le altre si considerano **attività connesse**, fermo restando, ovviamente, i requisiti richiesti dal dettato civilistico.

L'utilizzo dell'agricoltura con un fine prettamente sociale è un elemento della multiattività del settore in cui il Legislatore crede molto, tant'è vero che, sempre la **L. 141/2015**, ha previsto

forme di sostegno, riconoscendo, ad esempio, la **priorità nell'assegnazione**, in proprietà o conduzione, dei **terreni demaniali** agricoli e di quelli appartenenti agli **enti pubblici territoriali** e non territoriali.

Inoltre, le P.A. che gestiscono le **mense pubbliche scolastiche e ospedaliere**, possono prevedere criteri di **priorità** nei **bandi** di gara per il **prodotti alimentari** provenienti dall'agricoltura sociale.

La **L. 141/2015** ha previsto che i **requisiti di connessione** fossero stabilito con un decreto ministeriale che, sebbene a distanza di quasi un lustro, ha visto la luce a fine 2018 (il **D.M. 12550/2018** richiamato).

Il decreto ha individuato i parametri minimi per la sussistenza della connessione, differenziandoli in ragione della tipologia di attività svolta.

Nel caso di **attività consistenti nell'inserimento socio-lavorativo** è necessario l'**utilizzo** di **percorsi stabili** di inclusione socio-lavorativa dei soggetti a mezzo di formule contrattuali legalmente riconosciute mentre, nell'ipotesi di utilizzo di **tirocini, al termine** dovrà essere **monitorato** l'effettivo **apprendimento** conseguito.

Le **prestazioni** e attività **sociali** e di **servizio** per le **comunità** locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura devono essere **svolte**, per essere considerate come connesse, **prevalentemente** presso la **propria struttura aziendale**.

Parimenti, anche prestazioni e i servizi che affiancano e supportano le **terapie mediche, psicologiche e riabilitative** devono essere svolte prevalentemente all'interno della **struttura aziendale**.

Infine, le attività che si pongono quale obiettivo finale quello dell'educazione ambientale e alimentare, tra cui vi rientrano anche i cd. **"orti sociali"**, devono essere effettuate nel rispetto delle norme previste dalle leggi regionali.

A rendere pienamente **operativa** l'agricoltura sociale, tuttavia, **mancano** ancora le definizioni delle **linee guida** per l'attività delle Istituzioni pubbliche, l'individuazione di **modelli contrattuali** per la gestione tra le imprese e la P.A., ma soprattutto la **definizione** di quali siano i **percorsi riabilitativi riconosciuti**.

Compiti tutti devoluti all'**Osservatorio sull'agricoltura sociale** istituito presso il Mipaaf a fine 2018.